



Capraia e Limite



Cerreto Guidi



Empoli



Montelupo Fiorentino

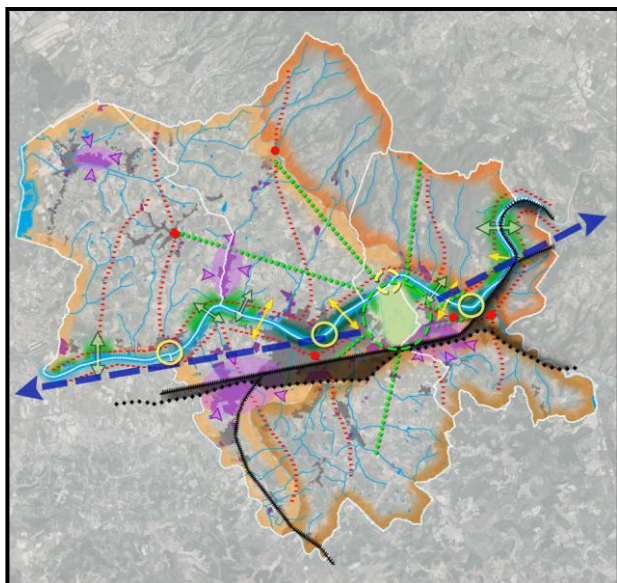


Vinci

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE, CERRETO GUIDI, EMPOLI, MONTELUPO FIORENTINO, VINCI

Città Metropolitana di Firenze

Piano strutturale intercomunale dei comuni delle città e territori delle due rive (Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Montelupo Fiorentino, Vinci)



Ente Appaltante:

Comuni di: Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Montelupo Fiorentino, Vinci

Ufficio di Piano:

arch. Riccardo Manetti, Responsabile del procedimento, Comune di Montelupo Fiorentino,
Arch. Roberto Montagni, Comune di Capraia e Limite
Arch. Edo Rossi, Comune di Cerreto Guidi
ing. Alessandro Annunziati, Comune di Empoli
Ing. Claudia Peruzzi, Comune di Vinci

Garante della comunicazione:

dott.ssa Romina Falaschi

RUP:

ing. Alessandro Annunziati, Comune di Empoli

Data

08/10/2019

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CPV: 71410000-5 - Servizi di urbanistica

Sommario

Articolo 1. Prestazioni oggetto dell'appalto e specifiche tecniche degli strumenti della pianificazione comunale.....	3
Articolo 2. Requisiti minimi per la partecipazione alla selezione	4
Articolo 3. Modalità di redazione e restituzione degli elaborati	5
Articolo 4. Stipula del contratto.....	6
Articolo 5. Piano di sviluppo delle attività oggetto di appalto e durata dell'incarico	7
Articolo 6. Valore stimato complessivo dell'appalto	8
Articolo 7. Risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'incarico ..	8
Articolo 8. Obblighi dell'appaltatore	9
Articolo 9. Subappalto	10
Articolo 10. Obblighi dell'Amministrazione appaltante e verifiche in ordine all'esecuzione dell'incarico	10
Articolo 11. Eventuali prestazioni in aumento o in diminuzione nel periodo di efficacia del contratto e determinazione dei corrispettivi variazioni dell'entità dell'appalto	11
Articolo 12. Corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni e modalità di pagamento.....	12
Articolo 13. Incompatibilità riservatezza e proprietà.....	12
Articolo 14. Responsabilità	13
Articolo 15. Garanzie e coperture assicurative	13
Articolo 16. Inadempimenti, penali, esecuzione in danno	14
Articolo 17. Vicende soggettive inerenti l'appaltatore	15
Articolo 18. Cause di risoluzione del contratto.....	16
Articolo 19. Recesso unilaterale dell'Amministrazione appaltante	16
Articolo 20. Cause ostative all'esecuzione dell'appalto e sospensione e recesso dell'appaltatore	17
Articolo 21. Risoluzione di controversie.....	17
Articolo 22. Clausola di rinvio	18
Articolo 23. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.....	18
Articolo 24. Trattamento dei dati personali nell'esecuzione del contratto.....	18
Articolo 25. Accettazione espressa di clausole contrattuali.....	19

Articolo 1. Prestazioni oggetto dell'appalto e specifiche tecniche degli strumenti della pianificazione comunale

Il presente capitolato regola le attività e gli oneri generali e particolari inerenti il rapporto tra l'Amministrazione e il Professionista incaricato individuato in relazione alla formazione del Piano Strutturale Intercomunale (Psi) dei comuni delle città e territori delle due rive (Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Montelupo Fiorentino, Vinci).

I Contenuti delle prestazioni oggetto dell'incarico sono:

Stesura degli elaborati tecnici relativi al PSI di cui sopra, necessari per le seguenti fasi della sua formazione:

- Svolgimento della conferenza di copianificazione;
- Adozione;
- Controdeduzioni alle osservazioni;
- Svolgimento della conferenza paesaggistica;
- Approvazione;
- Eventuale conferenza paritetica e successivi atti di conformazione;
- Attività di supporto per il processo partecipativo (parallelamente a tutte le fasi precedenti).

il tutto, ai sensi della Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65, con consegna degli elaborati in forma sia cartacea (sei copie) che digitale (come meglio specificato all'art. 3).

Tali elaborati riguarderanno:

- la pianificazione urbanistica e paesaggistica ;
- la valutazione ambientale strategica;
- gli studi geologici;
- gli studi idraulici;
- gli studi sismici;
- gli studi economici;
- gli studi agronomici e forestali.

Le prestazioni oggetto dell' incarico includono altresì:

- Rapporti con le Amministrazioni comunali coinvolte, il Rup e l'ufficio di piano, per sottoporre all'esame le soluzioni proposte nelle varie fasi dell'incarico ed i relativi elaborati. L'incaricato provvederà a designare un proprio referente organizzativo il quale assumerà le funzioni del coordinamento tecnico-professionale tra i diversi professionisti impegnati nelle attività richieste e presterà la propria collaborazione nel confronto con gli altri Enti interessati attraverso il Rup ed i coordinatori dell'ufficio di piano. Questa prestazione si intende determinata svolta in un minimo di una volta a settimana, a giudizio e richiesta del Rup, sia attraverso incontri da svolgersi sul territorio coinvolto sia in remoto, attraverso mezzi informatici.
- Raffronto e coordinamento con la Regione Toscana attraverso la partecipazione, su richiesta di tale ente, ad incontri chiarificatori, dibattimenti in commissioni o conferenze o presso gli organi istituzionali anche di altri enti. Questa prestazione si stima determinata in un numero di almeno 20 incontri.
- Assistenza e consulenza in tutte le fasi dell'iter formativo per la partecipazione alle relative presentazioni pubbliche, ai confronti con associazioni e portatori di interessi. Questa prestazione si intende stimata in un minimo di 6 incontri.
- Redazione di tutta la documentazione tecnica illustrativa preliminare (relazioni, tabelle, grafici, tavole, ecc..) necessaria per le decisioni da parte degli Organi e delle figure attive nel procedimento e previsti nella convenzione, in merito alle principali problematiche ed

evidenze risultanti dallo stato di avanzamento delle analisi, nonché in merito agli obiettivi proposti, che saranno alla base del progetto di piano.

Tale prestazione ha natura di appalto di servizi, "Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica"

Gli atti e le elaborazioni devono essere predisposti conformemente alle direttive specifiche in materia, con la finalità di conseguire i pareri e le valutazioni da parte degli Enti e degli Organi istituzionalmente preposti alla partecipazione al procedimento.

Qualora, nel corso del procedimento, dovessero subentrare nuove disposizioni normative o disposizioni sovraordinate, o fossero approvati studi, progetti, piani di settore etc., il contenuto degli atti dovrà essere contestualmente adeguato al fine di assicurare la necessaria coerenza tecnico-giuridica e correttezza procedimentale.

La prestazione prevede la collaborazione con l'Amministrazione appaltante nella gestione delle fasi collegiali proprie del procedimento e dei processi partecipati.

L'Ufficio di piano metterà a disposizione dell'incaricato, per la consultazione, tutta la documentazione urbanistica e territoriale in suo possesso e, attraverso l'ufficio di piano, quella disponibile presso le diverse amministrazioni comunali.

1.1 Specifiche tecniche per la formazione del Psi

L'elaborazione, stesura e redazione, degli elaborati e dei documenti oggetto della prestazione contrattuale dovrà avvenire nell'osservanza degli indirizzi e delle direttive fornite dall'Amministrazione committente.

Le prestazioni oggetto del contratto includono l'esame e l'analisi valutativa di eventuali ulteriori contributi rimessi direttamente dai comuni che hanno aderito alla convenzione per la redazione del Psi e che essi riterranno d'interesse nel processo di formazione del PSI.

Articolo 2. Requisiti minimi per la partecipazione alla selezione

2.1 Requisiti di ordine generale ex Art. 80 del Codice:

Assenza delle cause preclusive di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

2.2 Requisiti di idoneità professionale ex Art. 83 lett a) del Codice:

Trattandosi di un incarico per il cui completo e corretto espletamento sono necessarie specifiche competenze professionali in varie materie e discipline, anche specialistiche (in particolare, oltre a quelle di pianificazione territoriale ed urbanistica, anche quelle di geologia, idrogeologia, idraulica e rischio idraulico, ambiente e paesaggio, agronomia, ecc.), il concorrente partecipante alla procedura in argomento necessariamente dovrà essere costituito da un gruppo di progettazione formato da professionisti, che in sede di presentazione dell'offerta dovrà proporsi, a pena di esclusione, in modo conforme e corrispondente alle specificazioni che seguono.

Gli operatori economici partecipanti alla procedura di affidamento dei servizi in oggetto dovranno indicare il professionista che assumerà la qualità di " Progettista del Piano Strutturale Intercomunale ", svolgendo, al contempo, anche il ruolo di responsabile della direzione e del coordinamento delle prestazioni professionali oggetto dell'incarico da affidare il quale dovrà essere:

- in possesso del diploma di laurea in Urbanistica e pianificazione territoriale e ambientale, od in Architettura od in Ingegneria (settore civile e ambientale), corso di

laurea di 5 anni (o titolo equipollente in Italia o di altro Stato membro dell'Ufficio di piano Europea);

- iscritto al rispettivo ordine professionale e abilitato all'esercizio della professione;
- in regola con la Formazione Professionale Continua prescritta secondo le regole dello stato membro dell'Ufficio di piano Europea di residenza.

Dovrà inoltre essere indicata la composizione del gruppo di progettazione, composto, oltre che dal progettista responsabile del gruppo stesso come sopra individuato, almeno dalle figure professionali previste all'allegato C " Requisiti generali e speciali di partecipazione, punto E.

2.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 83 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016

Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara sono tenuti a dimostrare la loro capacità economica-finanziaria, commisurata ad un fatturato globale per servizi attinenti il settore oggetto della presente gara, espletati nei migliori tre esercizi degli ultimi 3 anni (2016/2017/2018), che dovrà essere almeno pari ad €200.000,00 (al netto IVA e cassa previdenziale).

Il coordinatore e referente organizzativo dovrà possedere una copertura assicurativa contro i rischi professionali per un importo pari ad almeno € 500.000,00.

Articolo 3. Modalità di redazione e restituzione degli elaborati

Per ogni fase dell'incarico l'appaltatore dovrà fornire tutti gli elaborati richiesti sia in formato digitale ".pdf/A" e sottoscritto con firma elettronica che in formato aperto Open Source, nonché tutti i dati vettoriali e tabellari che compongono i documenti stessi e i relativi metadati come meglio descritto in seguito.

Tutti i dati, prodotti in maniera originale o per collezione di dati creati da altri soggetti o enti, relativi all'incarico oggetto del presente capitolato, dovranno essere consegnati all'Amministrazione nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82 e ss.mm. e ii. (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD), ed in particolare dall'Art. 52 che impone alle Amministrazioni di prevedere "clausole idonee a consentire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di dati e delle relative banche dati".

Pertanto, tutti i dati forniti all'Amministrazione dovranno rispettare quanto previsto dal suddetto Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD e dalle linee guida tecniche emanate dall'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale). In particolare per i dati territoriali/geografici va considerato il provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10/11/2011 con il quale è stato definito il profilo nazionale di metadati basato sugli Standard ISO 19115/4, 19115/5 e TS19139/6 nonché le regole tecniche definite nell'ambito della Direttiva INSPIRE e la legge D.lgs. n.33 del 14/3/2013 e s.m. ed i. (FOIA e trasparenza secondo la riforma Madia).

Inoltre per l'uso dei dati forniti dai professionisti esterni l'Ufficio di Piano non è tenuto ad acquistare alcun nuovo software - né per la visualizzazione, né per la modifica, né per la riproduzione a stampa -. Tutti i dati dovranno essere forniti in un formato aperto e/o trasformabili in un formato aperto senza perdita di informazioni o contenuti.

Dovranno essere inoltre seguite le indicazioni tecniche emanate in materia dalla Regione Toscana, ove applicabili. In particolare si richiama l'attenzione sui seguenti documenti:

- Deliberazione Consiglio Regionale Toscana 4 dicembre 2012, n.104 – Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale 2012-2015;
- Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 - Norme per il governo del territorio;
- Regolamento di attuazione dell'art. 29 comma 5 della Legge Regionale 3 Gennaio 2005, n. 1 - Disciplina del Sistema Informativo Geografico Regionale.

Allo scopo di garantire la qualità e la conformità dei dati prodotti, si rimanda alle "Specifiche tecniche per la creazione e la gestione dei dati" allegate al presente capitolato (**allegato A**) con le quali si individuano le metodologie da applicare nel processo di produzione, catalogazione e pubblicazione dei dati.

Al fine di chiarire i formati/elaborati che dovranno essere consegnati al Comune, alla chiusura di ogni fase e alla fine dell'incarico, si precisa che:

- tutti i documenti (relazioni, norme tecniche di attuazione, discipline specifiche o allegati) dovranno essere redatti in formato "odt" (Open Document Text) al fine di essere editati e PDF/A privi di password al fine di essere riprodotti.
- tutti gli elaborati grafici saranno redatti utilizzando il programma QuantumGis (di seguito Qgis).
- i progetti Qgis dovranno essere completi dei progetti di stampa con i relativi archivi geografici agganciati, completi di retini/colori e qualsiasi altra vestizione, oltre alle relative legende ed eventuali query necessarie a comporre le singole tavole. Le tavole del progetto editabile in Qgis, dovranno essere esportate in formato PDF/A prive di password.

Per facilitare alcune operazioni l'ufficio di piano fornirà:

- un layout Qgis di base per rendere omogeneo l'aspetto degli elaborati, su cui andranno montati i progetti.
- un gestionale web per la compilazione dei documenti necessari agli adempimenti previsti dall'AGID relativi agli OpenData (metadati e modelli logici).

Per ciascuno degli step temporali previsti nel piano di sviluppo delle attività, l'incaricato dovrà comunque fornire e consegnare, oltre a quanto sopra specificato, n. 2 copie cartacee degli elaborati completi, debitamente firmati entro e non oltre le date prestabilite del presente Capitolato.

Il pagamento delle prestazioni oggetto d'incarico, come disciplinato nel presente Capitolato, sarà subordinato alla verifica del rispetto delle specifiche tecniche sopra richiamate.

Articolo 4. Stipula del contratto

Il soggetto aggiudicatario è tenuto, previa verifiche di legge, a stipulare apposito contratto nei termini e con le modalità previste dal Responsabile del procedimento e preventivamente comunicati al medesimo.

Ove il rappresentante dell'appaltatore non provveda alla sottoscrizione del contratto senza fornire valida giustificazione, verrà dichiarata la decadenza dell'aggiudicazione.

Gli oneri e le spese di stipula del contratto sono interamente a carico dell'affidatario. Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, l'Amministrazione Comunale trattiene la somma dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto.

Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, primo comma, let. dddd) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, per cui il corrispettivo si riferisce alla prestazione complessiva richiesta ed è fisso ed invariabile.

Ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, il contratto è stipulato con atto pubblico notarile informatico.

Sono allegati come parte integrante del contratto e perciò sono documenti ai quali l'affidatario dovrà attenersi nell'esecuzione del servizio:

- Il presente Capitolato Speciale
- L'offerta tecnica presentata in sede di gara

Articolo 5. Piano di sviluppo delle attività oggetto di appalto e durata dell'incarico

Il termine per l'espletamento dell'incarico è fissato in:

- otto mesi dalla data della stipula del contratto per la predisposizione degli atti necessari per l'adozione
- due mesi per l'esame delle osservazioni;
- due mesi per l'eventuale redazione degli elaborati richiesti in fase di conferenza paesaggistica;
- due mesi per la predisposizione degli atti per la stesura finale di tutti gli elaborati costituenti il PSI alla luce delle controdeduzioni e delle risultanze della conferenza paesaggistica

tenendo conto delle seguenti fasi anche concomitanti:

Valutazioni preliminari

Preliminare definizione di attività, forme e programma e formale avvio dei lavori e del percorso / processo di elaborazione del Quadro conoscitivo e schema di massima del PSI e delle scelte di pianificazione, le verifiche di compatibilità e coerenza da sottoporre a valutazioni, confronto delle strutture tecnico-amministrative comunali.

Conferenza di copianificazione

Svolgimento della conferenza di copianificazione e verifica con i competenti organi che le previsioni proposte siano conformi al PIT.

Elaborazione del quadro conoscitivo

Redazione degli elaborati relativi ai tematismi, compresi le invarianti strutturali, quelli degli studi geologici, idraulici, agronomici e forestali, indicati dalla legislazione regionale e dal PIT-PPR.

Elaborazione del rapporto ambientale

Elaborazione, redazione e consegna della documentazione essenziale e comunque prescritta dalle norme di riferimento in materia.

Progetto di Piano - Adozione

Elaborazione, redazione, definizione e consegna di documentazione, elaborati, costituenti la proposta progettuale definita e completa, del PSI preventivamente verificati, valutati e concordati con il RUP e le strutture tecnico amministrative comunali di supporto;

Controdeduzioni

Assistenza all'esame delle osservazioni al PSI e rapporto ambientale consistente nel cartografare e nell'elaborare l'elenco delle osservazioni con indicazione dell'oggetto nonché una proposta motivata di controdeduzioni e conseguente modifica degli elaborati.

Conferenza paesaggistica

Redazione degli elaborati richiesti in fase di Conferenza paesaggistica, ai sensi dell'art. 25

della Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65, per la sua conclusione.

Progetto di Piano – approvazione

Redazione della stesura finale di tutti gli elaborati costituenti il PSI alla luce delle controdeduzioni rese dalle risultanze della Conferenza Paesaggistica

Eventuale adeguamento e/o integrazioni delle analisi e studi geologici alle risultanze delle controdeduzioni e della Conferenza Paesaggistica.

Adeguamento del Rapporto Ambientale in seguito ai risultati emersi dalle consultazioni delle Autorità competenti in materia (Parere Motivato) e dal percorso di partecipazione ai fini della favorevole definitiva conclusione dei relativi procedimenti.

Conferenza paritetica

Eventuale adeguamento e/o integrazioni a seguito di Conferenza paritetica di cui all'art. 47 della L Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65.

Partecipazione

Attività di supporto del gruppo di progettazione al garante dell'informazione nella sua attività.

Articolo 6. Valore stimato complessivo dell'appalto

La valutazione dei compensi per le prestazioni dei servizi oggetto del presente appalto, in **€ 280.000,00 euro (duecentotrentamila)** escluso IVA e gli oneri dovuti per legge.

Gli importi di cui sopra compensano, in modo forfettario, tutte le spese di viaggio, vitto e alloggio relative alle prestazioni da effettuare, compresa l'indennità chilometrica per l'uso delle proprie vetture nella misura prevista, sostenute dal professionista incaricato e dai propri collaboratori per lo svolgimento dell'incarico.

È allegato al presente capitolato un “ Documento per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara” (allegato B).

Articolo 7. Risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'incarico

L'incaricato provvede alla gestione delle attività inerenti il presente appalto con risorse umane qualificate avvalendosi di personale dipendente e di collaboratori ad altro titolo nel rispetto di quanto stabilito nel bando e nel disciplinare di gara.

L'incaricato fornisce dettagliato elenco nominativo degli addetti, collaboratori, consulenti che impiegherà nei servizi corrispondente a quanto indicato in sede di offerta, così come devono corrispondere titoli di studio, professionali ed anzianità di servizio, in quella sede eventualmente dichiarati.

Sono fatte salve le sostituzioni necessarie per comprovate cause di forza maggiore, che comporteranno la sostituzione delle risorse umane indisponibili con personale avente caratteristiche professionali e di esperienza del tutto corrispondenti a quelle delle risorse umane indicate in sede di offerta.

Non è possibile la sostituzione del mandatario titolare. In caso di fallimento del mandatario, dell'incaricato, ovvero in caso di morte, interdizione o inabilitazione dei medesimi, l'Ufficio di piano può recedere l'incarico, come meglio specificato negli articoli che seguono.

Entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell'elenco di cui sopra, l'Ufficio di piano può disporre la non utilizzazione delle persone prive dei requisiti richiesti o che ritenga, sulla base di motivate ragioni, non idonee; in questo caso l'incaricato è tenuto a sostituire immediatamente

le risorse umane con altro personale con caratteristiche professionali e di esperienza idonee a soddisfare le esigenze dell'Ufficio di piano.

L'appaltatore garantisce la sostituzione immediata del personale per qualunque ragione assente, con personale di pari qualificazione professionale ed esperienza.

Le risorse umane impegnate dall'appaltatore nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente capitolato d'oneri, nonché ad osservare il segreto professionale ed attuare gli indirizzi indicati dall'Ufficio di piano.

L'appaltatore si impegna a sostituire nell'ambito delle attività oggetto del presente appalto le risorse umane che, in base a valutazione motivata dell'Ufficio di piano, abbiano disatteso le prescrizioni indicate nel precedente comma.

L'appaltatore si impegna a garantire, alle risorse umane da esso impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente capitolato d'oneri, sollevando pertanto l'Ufficio di piano da oneri di istruzione delle stesse.

In relazione al migliore sviluppo possibile dei servizi gestionali e complementari oggetto del presente contratto l'appaltatore garantisce gli aggiornamenti formativi specifici, nell'ambito di vigenza dell'incarico.

L'appaltatore, quindi, assume l'obbligo di utilizzo delle migliori metodiche, tecnologie, strumentazioni possibili, reperibili e compatibili con l'entità dell'incarico, per lo svolgimento dello stesso.

Articolo 8. Obblighi dell'appaltatore

In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, l'appaltatore è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori/liberi professionisti.

Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci, l'appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti, gli eventuali accordi integrativi territoriali. Gli obblighi di cui al precedente comma vincolano l'appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell'appalto, l'Ufficio di piano può richiedere all'appaltatore ogni documento utile, fatti comunque salvi gli accertamenti condotti in base al successivo art. 8.

L'Ufficio di piano può in ogni caso sottoporre a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente la regolarità contributiva dell'appaltatore, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali (es. DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità.

L'appaltatore è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs.

81/2008 e s.m.i.).

Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni relative agli obblighi sulle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego, di condizioni di lavoro, applicabili nel corso dell'esecuzione dell'incarico, è individuato nel relativo responsabile alla sicurezza dell'Ufficio di piano.

In caso di esecuzione delle attività, per l'esecuzione del presente appalto, all'interno dei luoghi di lavoro dell' Ufficio di piano, l'appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 81/2008, a coordinarsi ed a cooperare con il datore di lavoro committente (nella persona sopra individuata) per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione. In particolare, si obbliga a partecipare, ove promossa dal datore di lavoro committente, alla riUfficio di piano di cooperazione e coordinamento.

Articolo 9. Subappalto

Il soggetto affidatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto del contratto.

È vietata all'appaltatore la cessione, anche parziale, del contratto relativo al presente appalto, ed è vietato altresì il subappalto, a pena di nullità del contratto.

È ammesso esclusivamente il subappalto, previa autorizzazione scritta dell'Ufficio di piano delle seguenti prestazioni: indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizioni di elaborati specialistici e di dettaglio.

In caso di subappalto si applica quanto previsto dall'art. 31 c. 8 e dall'art.105 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 10. Obblighi dell'Amministrazione appaltante e verifiche in ordine all'esecuzione dell'incarico

L'Amministrazione appaltante mantiene le funzioni di indirizzo e coordinamento in relazione al presente appalto per assicurare unitarietà e qualità degli interventi.

L'Amministrazione appaltante, tramite il RUP e l' ufficio di piano, svolge le attività di propria competenza, in sinergia e collaborazione con gli operatori dell'appaltatore e con il referente dello stesso.

L'Amministrazione appaltante si impegna altresì ad una continua collaborazione col referente organizzativo all'interno dell'organizzazione dell'appaltatore, al fine di un ottimale svolgimento delle attività e di un proficuo rapporto con i fruitori delle stesse.

L'Amministrazione appaltante effettua controlli specifici sui servizi appaltati, per verificarne la rispondenza operativa e la coerenza funzionale rispetto a quanto illustrato nel presente capitolato d'oneri.

L'Amministrazione appaltante provvede, inoltre, nell'ambito di durata dell'incarico relativo al presente appalto, a verificare il mantenimento, da parte dell'appaltatore, dei requisiti generali, sia con riguardo a quelli inerenti la capacità a contrattare, sia con particolare riferimento agli obblighi di legge per lo stesso in ordine al personale, sul piano fiscale e contributivo previdenziale. In relazione a ciò quindi:

a) per la verifica della regolarità fiscale procede con specifiche interrogazioni dell'anagrafe informatica gestita dall'Agenzia delle Entrate e con eventuali richieste alla stessa;

b) per la verifica della regolarità contributiva (previdenziale ed assistenziale), procede alla richiesta del Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), secondo le modalità e le tempistiche previste dalla normativa vigente in materia.

Articolo 11. Eventuali prestazioni in aumento o in diminuzione nel periodo di efficacia del contratto e determinazione dei corrispettivi variazioni dell'entità dell'appalto

Fermo restando quanto previsto all'art. 106 del Codice e quanto contenuto nel contratto relativo al presente appalto, si precisa quanto segue:

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante si riserva di apportare modifiche al contratto, nel rispetto del comma 4 del medesimo articolo, che potranno rendersi necessarie o opportune allo scopo di migliorare la funzionalità o la qualità del servizio oggetto del contratto. Dette modifiche non potranno superare il 10% dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell'art. 106, lettera c), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., possono essere apportate modifiche qualora la necessità di modifica non alteri la natura generale del contratto e sia determinata da circostanze impreviste e imprevedibili.

Possono essere sempre apportate da parte della stazione appaltante, modifiche al contratto ai sensi dell'art. 106 comma 2, primo periodo, nel limite del 10% dell'importo contrattuale

Il Direttore dell'Esecuzione redige apposita relazione nella quale indica i motivi per i quali si rende necessaria la modifica o la variante al contratto in corso, nel rispetto dell'art. 106 del Codice.

Qualora le suddette modifiche, nel loro complesso, rientrino nel quinto d'obbligo, l'appaltatore è tenuto ad eseguirle alle stesse condizioni del contratto originario ai sensi del comma 12 dello stesso art.106 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e non può far valere il diritto alla risoluzione. L'appaltatore è tenuto a eseguire, ai sensi dell'art.22 comma 4 del D.M.49/2018, le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Ai fini del calcolo del quinto contrattuale, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice.

Qualora la modifica contrattuale superi il quinto d'obbligo il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei servizi e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.

In caso di superamento del quinto d'obbligo deve essere accompagnato al contratto principale un atto aggiuntivo sottoscritto dall'appaltatore, in segno di accettazione o di motivato dissenso nel quale sono riportate le condizioni alle quali, è condizionata tale accettazione.

Il Direttore dell'Esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, previa comunicazione al R.U.P.

I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente Capitolato prestazionale, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale che verrà offerto dall'aggiudicatario.

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti dal precedente art. 5.

Articolo 12. Corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni e modalità di pagamento

L'importo corrisposto all'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto è determinato dall'offerta dell'appaltatore medesimo e dagli oneri fiscali correlati che devono essere corrisposti dal committente, e che saranno oggetto dell'incarico.

L'Amministrazione assume a riferimento per la determinazione del corrispettivo, in relazione alle prestazioni effettivamente realizzate, i valori parametrici unitari configurati in sede di offerta.

Ai fini della resa del corrispettivo, le attività oggetto del presente appalto sono assoggettate ad imposta sul valore aggiunto (IVA).

È dovuto ogni altro onere previdenziale stabilito per legge in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto.

La liquidazione delle prestazioni rese in esecuzione del contratto relativo al presente appalto è effettuato dall'Amministrazione, previa verifica della regolarità contributiva (DURC) a norma del precedente art. 8, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della fattura / nota pro-forma da parte del Professionista assegnatario.

Le competenze dovute verranno corrisposte al Professionista incaricato in base alle seguenti modalità:

- All'Adozione 50%;
- Alla formulazione delle Controdeduzioni alle osservazioni 30%;
- All'approvazione 50%.

Articolo 13. Incompatibilità riservatezza e proprietà

L'incaricato non potrà fornire a terzi dati ed informazioni relativi al lavoro svolto, o pubblicarne i contenuti, essendo i documenti progettuali, le relazioni tecniche, la documentazione reperita e in genere tutta la documentazione prodotta, di proprietà esclusiva dell' Ufficio di piano. L'incaricato potrà utilizzare o fare pubblici riferimenti al suddetto materiale solo previa espressa autorizzazione dell'Ufficio di piano.

I materiali prodotti in ragione della procedura di gara e del presente capitolato d'oneri sono di proprietà esclusiva dell'Amministrazione appaltante. L'incaricato non potrà utilizzare per sé né fornire a terzi dati e informazioni sui lavori oggetto del contratto o pubblicare gli stessi, in misura anche parziale, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione appaltante.

Articolo 14. Responsabilità

La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall'appaltatore in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.

L'appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà dell'Amministrazione, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.

L'appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l'Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare, per fatto doloso o colposo, a persone o a cose, dall'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto.

Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma è fatto obbligo all'appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi, fatte salve le responsabilità legate all'attività discrezionale e decisionale in capo all'Amministrazione, in relazione alle rispettive competenze amministrative e istituzionali.

L'appaltatore, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell'Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.

L'appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l'Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relativa.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione in contraddittorio con i rappresentanti dell'appaltatore.

Articolo 15. Garanzie e coperture assicurative

È a carico dell'appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante i soggetti impegnati per l'esecuzione del presente contratto.

L'aggiudicatario, a copertura dei rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione degli strumenti urbanistici che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, si obbliga a fornire alla Ufficio di piano una polizza fideiussoria assicurativa per responsabilità civile (RC), con riferimento anche al servizio e alle attività oggetto dell'appalto e per tutta la sua durata, con un numero di sinistri e massimale assicurato per un importo di almeno € 500.000,00.

La polizza assicurativa, a pena di esclusione dalla gara, dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- contenere la clausola di operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- contenere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 C.C.;
- contenere la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- sottoscrizione autentica del soggetto garante;
- contenere l'indicazione del soggetto garantito. In caso di ATI costituenda la polizza deve essere intestata a tutte le imprese associande;

- contenere la seguente clausola: “La garanzia potrà essere svincolata con specifica liberatoria dell'Amministrazione appaltante, e solo dopo 90 giorni dalla data di efficacia definitiva del PSI secondo le modalità della Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65.”

L'operatore economico dovrà presentare, a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto, al momento della stipula dello stesso, idonea cauzione definitiva nei termini e con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina, agli effetti dell'art. 103 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni previste nel contratto, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La Stazione appaltante si riserva il diritto di valersi della garanzia definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio previsto in oggetto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 48 comma 5, del del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 16. Inadempimenti, penalità, esecuzione in danno

Qualora l'Amministrazione appaltante ritenesse difettosa o inidonea l'attività di progettazione svolta dall'aggiudicatario, oppure rilevasse mancanza nell'adempire agli obblighi previsti nel contratto, potrà richiedere allo stesso di porre rimedio a tali inconvenienti fissando un termine perentorio e senza costi e oneri aggiuntivi per l'Ufficio di piano stessa.

In relazione all'esecuzione del presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l'appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per gli stessi sia rilevata l'effettiva inadempienza in base alla procedura disciplinata dai successivi commi, l'Ufficio di piano applica specifiche penali, mediante addebito di una somma determinata nella misura pari al doppio del danno conseguente all'irregolarità o inadempienza relativa a quanto contrattualmente previsto, valutata dall'Amministrazione stessa di volta in volta e comunque definita per un valore relativo non superiore al 10% del valore complessivo del contratto.

In caso di mancato rispetto delle tempistiche previste nel presente capitolato d'oneri, verrà applicata una penale giornaliera pari a uno per mille del prezzo di aggiudicazione, decurtabile dai compensi dovuti a titolo di corrispettivo, salvo cause non imputabili al professionista incaricato.

Nel caso in cui l'importo delle penali raggiunga il 10% dell'intero corrispettivo contrattuale netto, è facoltà dell'Amministrazione appaltante, procedere alla risoluzione del contratto e avanzare richiesta per risarcimento del danno, salvo cause non imputabili al professionista incaricato.

La contestazione dell'inadempienza è comunicata con PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, verso cui l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Ufficio di piano procederà all'applicazione delle penali individuate ai precedenti commi.

Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per l'Ufficio di piano, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all'appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti, come previsto dal precedente comma ed ai successivi articoli.

Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Ufficio di piano può commissionare ad altro qualificato soggetto, individuato con specifico provvedimento, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Ufficio di piano. La stessa sanzione si applica in caso di recesso precontrattuale dell'appaltatore.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Ufficio di piano può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore, ovvero negli ulteriori modi previsti dalla legge.

L'applicazione delle suddette penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi, con particolare riferimento alla perdita dei finanziamenti.

Articolo 17. Vicende soggettive inerenti l'appaltatore

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'appaltatore non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'Amministrazione fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale previsti dal D.Lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/2010 ove non abrogato.

Nei sessanta (60) giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti previsti dal Codice dei contratti e regolamento di attuazione.

Decorsi i sessanta (60) giorni di cui al comma precedente senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge, fermo restando il possesso di tutti i requisiti previsti dal Codice dei Contratti, dal regolamento di attuazione e dal bando di gara.

Il fallimento dell'appaltatore comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento in forza di legge del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora l'appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione dello stesso, è facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto nei riguardi degli aventi causa a qualsiasi titolo.

Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare/mandatario, l'Amministrazione può recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio/fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti purché queste abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire, ferme restando per l'Amministrazione Appaltante le facoltà di cui all'art.6 del presente Capitolato d'onori.

Articolo 18. Cause di risoluzione del contratto

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile l'Ufficio di piano può ritenere risolto il contratto nei seguenti casi:

- reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale e che si verifichino più di tre volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
- reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di tre volte e siano preceduti da comunicazione scritta, ad esclusione delle inadempienze di cui all'art. 16 del presente capitolato, per le quali operano le disposizioni di cui allo stesso articolo;
- inosservanza, da parte dell'appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del successivo comma).

Costituiscono cause determinanti la risoluzione del contratto anche:

- il subappalto;
- nel caso in cui l'importo delle penali raggiunga il 10% dell'intero corrispettivo contrattuale netto e l'Ufficio di piano intenda procedere alla risoluzione del contratto secondo le facoltà di cui all'art. 15, del presente capitolato d'oneri.

Sono considerate gravi inadempienze (con un elenco non esaustivo ma esemplificativo e sempre fatta salva la valutazione dell'Amministrazione sull'impatto del disservizio sull'utenza e sull'organizzazione complessiva):

- la sospensione, l'abbandono ingiustificato o la mancata effettuazione del servizio senza giustificazione né preavviso;
- l'impiego di personale con qualifiche e professionalità inferiori a quelle stabilite;
- la mancata eliminazione degli inconvenienti lievi dopo la formale segnalazione da parte dell'Amministrazione.
- Ritardo nella presentazione della documentazione oltre i termini prescritti dal presente capitolato.

L'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto, previo esperimento, quando possibile e quando le circostanze ancora lo permettano, di diffida ad adempiere.

In caso di inadempienza grave o nel perdurare della stessa, sarà facoltà dell'Amministrazione appaltante di recedere dagli impegni presi, in tal caso saranno corrisposti esclusivamente gli onorari percentualmente dovuti per le elaborazioni predisposte sino alla data di comunicazione del recesso.

La risoluzione del contratto è comunicata dall'Amministrazione all'appaltatore mediante lettera raccomandata e comporta tutte le conseguenze di legge e di contratto.

Articolo 19. Recesso unilaterale dell'Amministrazione appaltante

L'Amministrazione appaltante, per motivi di pubblico interesse, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma.

Qualora l'Amministrazione appaltante intendesse unilateralmente recedere dal presente appalto di servizi, all'aggiudicatario incaricato dovranno essere corrisposti gli onorari percentualmente dovuti per le elaborazioni predisposte sino alla data di comunicazione del recesso, senza che null'altro il professionista possa pretendere. Di tali elaborazioni l'aggiudicatario dovrà dare adeguata documentazione entro sessanta giorni successivi alla avvenuta comunicazione di recesso, con facoltà per l'Amministrazione appaltante di utilizzare le elaborazioni per le rispettive funzioni istituzionali.

L'incaricato è tenuto ad accettare in qualsiasi momento il recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno tre mesi.

Articolo 20. Cause ostative all'esecuzione dell'appalto e sospensione e recesso dell'appaltatore

Per ragioni di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione appaltante, la stessa può sospendere l'esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto per tutta la durata della causa ostativa.

Decorso un periodo di sei (6) mesi è facoltà dell'appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese, ferme restando le possibilità di proroga di cui al precedente art. 16. L'appaltatore ha diritto di recedere dal contratto anche nel caso in cui la stipulazione non avvenga nel termine fissato, come previsto dall'art. 11, comma 9 del Codice dei Contratti.

L'Ufficio di piano, fermo quanto previsto al comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di sei (6) mesi senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

L'Ufficio di piano provvede a comunicare per iscritto all'appaltatore la sospensione dell'esecuzione almeno ventiquattro (24) ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

La presentazione dell'offerta costituisce impegnativa da parte del concorrente fin dal momento della sua consegna formale presso gli uffici dell'Amministrazione ricevente, mentre impegna l'Amministrazione dalla data di esecutività del provvedimento di aggiudicazione.

Il recesso precontrattuale da parte del concorrente, salvo il caso di recesso per cause non imputabili alla volontà dell'assegnatario, implica la facoltà sanzionatoria di cui al precedente art. 16, da parte dell'Amministrazione appaltante, a titolo risarcitorio per i costi di gara sostenuti e per il differimento temporale nel conferimento dell'appalto di servizi.

Articolo 21. Risoluzione di controversie

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto può essere definita dall'Amministrazione e dall'appaltatore, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 239 del Codice dei contratti pubblici, mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile.

La proposta di transazione può essere formulata:

- dall'appaltatore, per essere presentata all'esame del Responsabile competente dell'Ufficio di piano;
- dal Responsabile competente dell'Ufficio di piano, per essere rivolta all'appaltatore, previa audizione del medesimo.

La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

La risoluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo similare è devoluta alla competenza del Foro

di Arezzo.

È comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dall'art. 244 del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 22. Clausola di rinvio

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione e l'appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Codice Civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

Articolo 23. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art.3 della Legge n.136/2010, l'appaltatore dovrà utilizzare, anche in via non esclusiva, apposito conto corrente, acceso esclusivamente presso una banca o la Società Poste Italiane spa, per tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di concessione oggetto del presente capitolato e comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi di tale conto corrente nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone che possono riscuotere, delegate ad operare su tale conto corrente. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla Stazione Appaltante entro 7 giorni dall'accensione del conto corrente indicato. Tutti i pagamenti avverranno esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, che dovrà riportare il codice identificativo gara (CIG) richiesto dalla Stazione Appaltante e comunicato, dalla stessa, all'appaltatore. Il conto corrente dedicato dovrà essere utilizzato anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all'esecuzione del contratto di appalto oggetto del presente capitolato. L'effettuazione di transazioni senza l'apporto di banche o della Società Poste Italiane spa comporterà la risoluzione del contratto.

L'appaltatore deve inserire, nei rispettivi contratti, apposita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n.136/2010 nonché apposita clausola risolutiva espressa, da attivare avuta notizia dell'inadempimento della propria controparte agli stessi obblighi di tracciabilità di cui al presente articolo. Dell'avvenuta risoluzione con contrattuale dovranno dare contestuale informazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territoriale competente.

Articolo 24. Trattamento dei dati personali nell'esecuzione del contratto

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, adeguato con Decreto legislativo 10 agosto 2018,

n. 101 alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 – GDPR, l'incaricato è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali, non esclusi quelli sensibili e/o giudiziari, che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente appalto di servizi e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso. Il Responsabile, così designato, procederà al trattamento dei dati afferenti il servizio appaltato attenendosi ai principi generali e alle norme puntuali contenuti nel Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,. L'incaricato s'impegna a trattare i dati personali eventualmente acquisiti nel corso dell'esecuzione contrattuale ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto, adempiendo agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali.

Articolo 25. Accettazione espressa di clausole contrattuali

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile l'appaltatore approva specificamente le clausole contrattuali contenute nel presente capitolato d'oneri, nel disciplinare di gara e nel bando.